



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5923 del 2015, proposto da:
Impregiva Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Gennaro Barbato e Renato D'Isa, con i quali elettivamente
domicilia in Napoli alla Via Schipa n. 59;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Lande S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, i quali
elettivamente domicilia In Napoli alla via Veneto n. 288/A;

per l'annullamento

1.del provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori per la Sistemazione dell'area Teatro Romano di Neapolis per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (Importo a base d'asta €2.429.426,41#);

2.degli atti preordinati, connessi e conseguenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Lande s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso va dichiarato irricevibile perché tardivo, di tal che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata anziché con ordinanza pronunciata all'esito della fase cautelare.

Con atto notificato in data 17/11/2015 e depositato in data 01/12/2015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, lamentando sia irregolarità nella procedura di gara, perché non sarebbe stato consentito l'accesso al verbale della seduta di gara del 13/10/2015, sia l'illegittimità della disposta esclusione.

Si costituiva e resisteva in giudizio il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e interveniva ad opponendum la Lande s.p.a., la quale eccepiva la tardività del ricorso, rilevando che la società ricorrente era venuta a conoscenza del provvedimento di esclusione in suo danno nel corso della seduta della Commissione del 13/10/2015, alla quale presenziava l'arch. Giovanni Grasso,

direttore tecnico della Valentino Giuseppe s.r.l., costituitasi in ATI con la società istante.

Il Tribunale osserva che la circostanza di fatto della presenza, alla seduta del 13/10/2015, del direttore tecnico della Valentino Giuseppe s.r.l. costituitasi in ATI con la società ricorrente, allorché la Commissione ha irrogato la sanzione espulsiva nei confronti della predetta ATI a cagione dell'omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, è comprovata dalle risultanze del verbale dell'anzidetta seduta (cfr. copia nella produzione di parte ricorrente del 15/12/2015).

Infatti, mentre alle pagg. 7 e 8 del verbale è riportata la determinazione della Commissione di procedere all'esclusione della ricorrente, per aver omesso l'indicazione degli oneri di sicurezza interni (elemento "idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di un suo elemento essenziale", cfr. pag. 8), alla pag.10 è testualmente riportato: "il presidente chiesto ai presenti se vi sono osservazioni o riserve, acquisisce agli atti la dichiarazione del rappresentante dell'ATI Impregiva s.r.l. (capogruppo) – Valentino Giuseppe s.r.l. (mandante).

Il dato di fatto emergente *ex actis* - e, perciò, difficilmente contestabile - è che il rappresentante dell'ATI, della quale faceva parte la società ricorrente, era venuto a conoscenza del provvedimento di espulsione in danno della stessa ATI – e delle specifiche motivazioni dello stesso - contestualmente all'emanazione dell'atto, cosicché è da quel momento (seduta della Commissione del 13/10/2015) che deve considerarsi raggiunta la piena conoscenza dell'atto lesivo e, conseguentemente, è da quella data che ha cominciato a decorrere il termine (breve, pari a giorni 30, secondo lo speciale rito degli appalti) per proporre impugnazione. Sul punto, i giudici amministrativi hanno chiarito che "la piena conoscenza delle motivazioni dell'atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall'invio di una formale comunicazione ex art. 79 comma 5, Codice

dei contratti pubblici. A ciò si aggiunga che l'art. 120 comma 5, c.p.a., non prevedendo forme di comunicazione «esclusive» o tassative, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse di quelle del citato art. 79” (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, sez. II, 23/06/2015, n. 8580).

Ne consegue la tardività della presente impugnazione, il cui atto introduttivo risulta notificato solo in data 17/11/2015.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna parte resistente, in €1.000,00# (euro mille/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)